



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**Atto Dirigenziale**  
**N. 539 del 16/02/2021**

Classifica: 008.05.01

Anno 2021

(7279178)

<i>Oggetto</i>	<b>AUTORIZZAZIONE AD ALMAT S.P.A. PER MOVIMENTI DI TERRA (ART. 95 DEL REGOLAMENTO FORESTALE) E TRASFORMAZIONE DI PAESAGGI AGRARI DI INTERESSE STORICO COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE AI FINI PRODUTTIVI (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE) RELATIVI ALL'IMPIANTO DI VIGNETO IN LOCALITA' "ROMITA/SAMBUCA" NEL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE. RIF. AVI 27211 – SUAP 2020/595. PRATICA ARTEA N. 2020FORATBG00000046006804840480540101.</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>MATASSONI LUCA</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA</b>

matluc00

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**(I)VISTO**

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento (RdP), con decorrenza 13/05/2019.

### **(II)PREMESSO CHE**

II.1 - in data 09/12/2020, acquisita con protocollo n. 54831 in pari data, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per il movimento di terreno e per la trasformazione di paesaggi agrari di interesse storico coinvolti da processi di forestazione ai fini produttivi, rispettivamente ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 80 bis del Regolamento Forestale, relativi all’impianto di vigneto in località “Romita/Sambuca” nel Comune di Barberino Tavarnelle;

II.2 - il richiedente firmatario è Alessandro Matteini, in qualità di legale rappresentante della Almat S.p.A., proprietaria dei terreni;

II.3 - l’istanza, alla quale è stato attribuito sul sistema regionale SIGAF il n. di pratica ARTEA 2020FORATBG00000046006804840480540101, riguarda le seguenti particelle catastali (dopo correzione in integrazione) del Comune di Barberino Tavarnelle, Sezione B, con relativa superficie di intervento : Foglio 17, particelle 43 (00.70.00 ha), 47 (00.97.00 ha), 80 (00.17.00 ha), 331 (00.29.62 ha), per una superficie totale di 02,13,62 ha, di cui 00.47.15 ha ai sensi dell’art. 80 bis e 01.66.47 ha ai sensi dell’art. 95 del DPGR 48/R/2003;

II.4 - l’intervento, precisato in integrazione, prevede la realizzazione di un vigneto specializzato nelle aree interessate dal solo movimento di terreno mediante: il taglio degli olivi al piede e successiva sramatura ed appezzamento, l’eliminazione di rovi e arbusti con escavatore/trattore munito di pala/trincia stocchi, il taglio degli alberi al colletto e lo sradicamento con escavatore, lo scasso con escavatore e benna grigliata per lo spietramento con eventuale rippatura incrociata ripetuta, il movimento terra per l’estirpazione degli olivi e il successivo scasso del terreno alla profondità massima di 1 m per il posizionamento del drenaggio con lieve livellamento, la realizzazione dei fossi di guardia perimetrali con escavatore attrezzato con benna sagomata, lo squadro del terreno e la successiva concimazione di fondo, la concimatura e la piantumazione delle nuove barbatelle; nelle aree nelle oggetto di recupero mediante trasformazione è prevista la realizzazione degli spazi di manovra dei mezzi meccanici e l’impianto di olivi mediante la rimozione della vegetazione esistente;

- II.5 - la dichiarazione sostitutiva di marca da bollo deve essere riferita a quella applicata sul modello di domanda, senza apposizione di nuova marca;
- II.6 - la verifica della documentazione presentata ha evidenziato la mancanza di informazioni necessarie per la completezza dell'istanza che non ne ha consentito l'opportuna valutazione di merito, pertanto, in data 16/12/2020, con prot. 56229, è stata inviata dal RdP la seguente richiesta di documentazione integrativa ai fini dell'avvio del procedimento:
1. dichiarazione sostitutiva per marca da bollo relativa a quella applicata sul modello di domanda;
  2. chiarimenti circa le aree richieste al recupero ai sensi dell'art. 80 bis che, qualora non destinate a fini produttivi (cioè interessate almeno in parte dalle coltivazioni), come appare dagli elaborati prodotti, non possono essere oggetto di trasformazione e quindi devono essere escluse dall'istanza;
  3. eventuale correzione degli elaborati progettuali che tengano conto di quanto al punto precedente, con distinzione nell'elenco particellare del modello di domanda delle eventuali aree richieste al recupero ai sensi dell'art. 80 bis da quelle richieste alla sola movimentazione del terreno ai sensi dell'art. 95 del DPGR 48/R/2003;
  4. dimensionamento e/o verifica delle opere di regimazione idraulica secondo quanto previsto dall'art. 5 delle "Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui all'A. D. n. 915 del 27/04/2017;
  5. inoltre si evidenzia che il riferimento all'art. 48 del regolamento forestale per la manutenzione della pista esistente non è pertinente all'intervento in oggetto in quanto non si tratta di taglio colturale alla quale l'opera è connessa e pertanto non sono ammessi tagli di piante forestali ai suoi bordi, considerando anche la possibilità di accesso offerta dai limitrofi terreni agricoli;
- II.7 - in data 30/12/2020, con protocollo n. 58549 in pari data, è stata acquisita la medesima istanza trasmessa dal Comune di Barberino Tavarnelle, che ha attribuito alla pratica il n. SUAP 2020/595;
- II.8 - in data 05/01/2021, con protocollo n. 407, è stata trasmessa al Comune di Barberino Tavarnelle la richiesta di integrazioni già inviata al richiedente il 16/12/2020;
- II.9 - in data 11/01/2021, con protocollo n. 1169 in pari data, sono è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;
- II.10 - in data 14/01/2021, con protocollo n. 1905, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di acquisizione della documentazione integrativa di cui al punto precedente;
- II.11 - in data 15/01/2021, con protocollo n. 2022, è stata trasmessa al Comune di Barberino Tavarnelle la documentazione integrativa acquisita e la comunicazione di avvio del procedimento;

II.12 - in data 26/01/2021 è stata eseguita dal RdP, alla presenza del tecnico incaricato Dott. Giovanni Capponi, la ricognizione dei luoghi, con il seguente esito: al momento del sopralluogo le aree destinate a vigneto erano coltivate a oliveto mentre le porzioni marginali boscate oggetto di recupero ad uso produttivo erano interessate dalla presenza di essenze di dimensioni non rilevanti. Anche lungo la strada di accesso all'area non sono state rilevate piante di dimensioni significative e/o meritevoli di tutela tra quelle richieste al taglio, taglio da riferire a manutenzione di viabilità privata ai sensi dell'art. 41, piuttosto che ad opera connessa al taglio ai sensi dell'art. 48 del DPGR 48/R/2003. Non è stata rilevata la presenza di opere di sistemazione idraulico agraria. Le aree, caratterizzate da pendenze inferiori al 20%, ricadono perlopiù in classe di pericolosità da frana bassa (PF1), marginalmente in classe di pericolosità da frana elevata (PF3) la porzione NO del vigneto sud e quella O del vigneto nord, negli elaborati del PAI;

II.13 - il richiedente ha dichiarato che l'intervento sarà eseguito dalla ditta Il Verde di Sabatini e Martelli S.R.L., C.F. e P. IVA 03712370489;

II.14 - in data 15/02/2021 è stato acquisito, dopo confronto, il parere favorevole al taglio lungo la viabilità di accesso della Dott. For. Luciana Gheri, RdP per i tagli di manutenzione, con le prescrizioni recepite al punto f) del dispositivo;

II.15 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 09/21 del 15/02/2021, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nel dispositivo del presente atto.

### **(III)CONSIDERATO CHE**

III.1 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.15 hanno espresso **esito favorevole**;

### **(IV)DISPONE**

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica del Dott. Agr. Giovanni Capponi e nella relazione geologica del Dott. Geol. Alberto Loli, comprese le relative integrazioni;
- b) in particolare, siano realizzate le opere di regimazione idraulica previste, garantendo la loro funzionalità nel tempo;
- c) siano recuperate alla coltivazione le aree boscate trasformate mediante l'impianto di un numero di olivi utile per l'uso produttivo, ad esempio con disposizione a filare;
- d) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi movimenti di terreno;

- e) sia garantita la copertura erbacea permanente delle superfici fin dalle prime fasi dell'impianto delle coltivazioni, allo scopo di contrastare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;
- f) il taglio di manutenzione della viabilità privata riguardi le sole piante che costituiscono effettivo ingombro per il transito dei mezzi, senza capitozzature o potatura asimmetriche, mantenendo e preservando da danni le ceppaie e gli apparati radicali, e garantendo la stabilità delle scarpate esistenti;
- g) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- h) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- i) sia conferito a discarica l'eventuale materiale di risulta lapideo e/o terroso, qualora non idoneo al reimpiego in loco;
- j) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate;
- k) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- l) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- m) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della validità della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'articolo 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- n) l'attività agricola nei terreni recuperati deve essere protratta per almeno cinque anni dall'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni e degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 80 bis del Regolamento Forestale;
- o) per quanto non espressamente segnalato si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

**IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.**

## **(V) TUTELA**

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno o all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze      16/02/2021

### **BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

#### **DA PUBBLICARE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”